

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA, FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 aprile 2011, n. 2378.

P.S.R. per l'Umbria 2007-2013, misure 211 e 212. Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di concessione delle indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane. Annualità 2011.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

— il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) come modificato dal regolamento (CE) n. 74 del 18 gennaio 2009;

— il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009;

— il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

— il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

— il regolamento (CE) n. 885/2006 della commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;

— il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica in particolare il Reg. (CE) n. 1290/2005 ed abroga il Reg. 1782/2003;

— il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

— la determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 e sue s.m. e int., con la quale sono stati individuati i responsabili delle singole misure;

— la circolare AGEA n. 3 del 13 marzo 2006, prot. 20085, che riporta le procedure di presentazione delle domande relative al piano di sviluppo rurale;

— la circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009, prot. n. 2797/UM, avente per oggetto "Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 1698/2005";

— la D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008 e s.m.i. che costituisce riferimento di carattere generale per i bandi di misura;

Con decisione dalla Commissione europea n. C(2007) 6011 del 29 novembre 2007, rettificata dalla decisione C(2008) 552 del 7 febbraio 2008 è stato approvato il PSR per l'Umbria 2007-2013. Successivamente, con decisione C (2009) 10316 del 15 dicembre 2009, la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR per l'Umbria intervenuta per accogliere le cosiddette "nuove sfide" introdotte a seguito del regolamento CE n. 74/2009 e 473/2009 di modifica del citato regolamento CE n. 1698/2005 (riforma Health Check);

L'art. 93 del regolamento CE n. 1698/2005, nell'abrogare il regolamento CE n. 1257/1999, lascia operativi alcuni articoli dello stesso al fine di mantenere in vigore la delimitazione delle zone svantaggiate a tutto il 31 dicembre 2009. Lo stesso articolo stabilisce che tale abrogazione può essere fatta salva dall'adozione di un atto, da parte del Consiglio UE, in conformità alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato;

A tale proposito il Consiglio dell'Unione europea, in data 15 giugno 2009, ha adottato le conclusioni n. 10727/2009 relative alla comunicazione della Commissione "Rendere più mirati gli aiuti agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali" che si ritiene possano costituire la base giuridica per consentire il pagamento delle indennità compensative anche per gli anni successivi al 2009;

Ritenuto tuttavia opportuno che su tale questione si pronunci in modo definitivo l'Organismo Pagatore AGEA nella sua qualità di responsabile unico dei pagamenti del PSR per l'Umbria 2007/2013, concludendosi pertanto che l'implementazione di tali misure per gli anni successivi al 2009, resta subordinata alla decisione finale dell'AGEA di procedere alla erogazione degli aiuti;

L'assegnazione delle risorse del PSR per l'Umbria 2007/2013 a favore delle misure 211 e 212 non consente di garantire il pagamento delle annualità dal 2011 al 2013 e, pertanto, è stata formulata una proposta di rimodulazione finanziaria, approvata dal Comitato di Sorveglianza del programma nella seduta del 15 dicembre 2010;

Tenuto conto che la Commissione UE, ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005, dispone di un periodo massimo di sei mesi per l'accettazione delle proposte di modifica del PSR, è molto probabile che la proposta come sopra formulata, possa essere approvata in data successiva al 15 maggio, termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per le misure connesse alle superfici stabilito dal combinato disposto dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 65/2011 e dell'art. 11 del regolamento CE n. 1122/2009;

Pertanto, al fine di consentire la presentazione delle domande nel termine sopra indicato, è opportuno implementare anche per l'annualità 2011 le misure

211 e 212 nelle more dell'accettazione della proposta di rimodulazione finanziaria da parte della Commissione UE e della decisione dell'AGEA alla effettiva erogazione degli aiuti, impegnando i richiedenti a sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della domanda, specifica dichiarazione di conoscenza;

Per tali casi, tenuto anche conto che l'implementazione delle misure in questione per l'anno 2011 viene effettuata ad esclusivo vantaggio delle imprese agricole interessate, i richiedenti non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto, che resta subordinato alla definitiva approvazione della citata proposta di modifica da parte della Commissione europea ed alla decisione dell'Organismo Pagatore AGEA alla effettiva erogazione degli aiuti per le motivazioni sopra riportate in ordine alla individuazione della base giuridica di riferimento;

Con D.G.R. n. 133 del 14 febbraio 2011, la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, di implementare anche per l'anno 2011, le misure 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle montane" del PSR per l'Umbria 2007/2013, autorizzando il Servizio Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle domande di aiuto;

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di definire le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto a valere sulle misure precedentemente richiamate, per l'annualità 2011, nel contesto letterale riportato nell'allegato A) al presente provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare, nel contesto letterale di cui all'al-

legato "A" che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto a valere sulle misure 211 e 212 del PSR per Umbria 2007/2013 per la concessione delle indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane per l'annualità 2011;

2. di stabilire che, contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto di cui al punto 1., ciascun richiedente è tenuto a sottoscrivere specifica dichiarazione di conoscenza circa la possibilità di non ammissibilità della medesima a causa della non accettazione da parte della Commissione UE della rimodulazione in premessa argomentata ovvero della mancata erogazione dell'aiuto da parte di AGEA-OP per assenza di base giuridica di riferimento;

3. di precisare che, in relazione alle previsioni di cui al punto 2., la raccolta delle domande è effettuata ad esclusivo vantaggio dei richiedenti, e che pertanto gli stessi non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto che resta subordinato alla definitiva approvazione della citata proposta di modifica da parte della Commissione europea ed alla decisione di erogazione degli aiuti da parte di AGEA-OP;

4. di precisare altresì che le disposizioni previste dal presente provvedimento possono subire integrazioni, modifiche o sospensioni in relazione a nuove determinazioni dell'Organismo pagatore (AGEA), della Commissione UE o della Giunta regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel sito internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it);

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 12 aprile 2011

Il dirigente di servizio
AUGUSTO BULDRINI

Allegato "A"

P.S.R. PER L'UMBRIA 2007-2013 - MISURE 211 e 212 - AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DELLE INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE E DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI DIVERSE DALLE ZONE MONTANE. ANNUALITÀ 2011.

**Articolo 1
(Finalità delle misure)**

La misura intende conseguire i seguenti obiettivi:

- contribuire alla tutela dell'ambiente, alla conservazione dello spazio naturale e alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente;
- favorire la permanenza della popolazione rurale;
- garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole.
- favorire la zootecnia attuata con metodi estensivi quale forma produttiva compatibile con l'esigenza di conservazione delle risorse naturali.

Tali obiettivi sono conseguibili compensando gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivante dagli svantaggi naturali al fine di garantire sia la produzione agricola in quelle zone caratterizzate da una limitata utilizzazione del suolo, sia il presidio dei territori svantaggiati e quindi prevenire o limitare l'abbandono dell'attività agricola e lo spopolamento di siffatti territori.

Sezione 1**PARTE GENERALE****Articolo 2
(Definizioni)****1. Azienda**

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono prese in considerazione soltanto le unità di produzione ricadenti nel territorio regionale.

2. Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente

impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

3. Superficie agricola utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi ed i prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

Ai fini della verifica del rispetto del rapporto unità di bestiame (UB) per ettaro di SAU, le domande di aiuto devono riportare:

- tutta la SAU aziendale ivi compresa quella ricadente fuori dalla zona svantaggiata e/o territorio regionale;
- tutti gli animali presenti in azienda per i quali è previsto il calcolo delle UB come indicato al paragrafo 4.

La superficie a pascolo, per poter beneficiare del premio, deve obbligatoriamente essere pascolata da una specie zootecnica di cui al punto 4..

4. Unità Bestiame (UB)

Ai fini del presente avviso per il calcolo delle Unità di Bestiame (UB) possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato V del Regolamento (CE) 1974/2006, a valere esclusivamente per le seguenti specie:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Bovini di meno di 6 mesi	0,4 UB
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UB
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni ed equini di oltre 6 mesi	1,0 UB
Ovini e caprini	0,15 UB
Suini riproduttori	0,5 UB
altri suini di peso non inferiore a 20 kg	0,3 UB

5. Condizionalità

Per condizionalità si intende il regime volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36 lettera a) punti da i) e v), e lettera b) punti i), iv) e v) del regolamento (CE) 1698/2005 come integrato dal regolamento (CE) 74/2009 al rispetto:

- dei criteri di gestione obbligatori (Allegato II del regolamento (CE) n. 73/09);
- delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09),

disciplinati dal D.M. 30125/2009 e s.m.e i., recepito con DGR n. 2009/2009 e s.m.e int. che istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto,

pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA ed in particolare deve essere verificata la presenza dei contratti di affitto debitamente registrati. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

7. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea o dalla Regione Umbria.

8. Progetti integrati aziendali (PIA)

Interventi effettuati dal richiedente gli aiuti della misura in oggetto su almeno una misura tra la 111, 114, 132, 214 e 215 del PSR per l'Umbria 2007/2013, in una logica di sviluppo aziendale complesso.

9. Soggetti autorizzati

Persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 957 dell' 11 giugno 2007 e n. della DGR n. 392 del 16 aprile 2008 e s.m. e int., , rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del piano di sviluppo rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Articolo 3 (Beneficiari e condizioni di ammissibilità)

1. Beneficiari

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati agli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del c.c., o ente pubblico o di diritto pubblico limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

2. Condizioni di ammissibilità

Per le presenti misure il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, affitto e usufrutto, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e , di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo il periodo vincolativo.

Ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 817/2004, per i terreni sfruttati in comune da più agricoltori ai fini del pascolo, come nel caso di Comunanze Agrarie o simili, il beneficiario del contributo è la persona giuridica proprietaria dei terreni che deve dimostrare

l'assunzione dell'impegno, da parte degli utenti, alla prosecuzione dell'attività agricola per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento. A tal fine, ciascun utente è tenuto a sottoscrivere idonea dichiarazione di impegno alla prosecuzione dell'attività agricola svolta sui terreni della comunanza per almeno cinque anni decorrente dal primo pagamento dell'indennità. Il beneficiario ripartisce l'indennità tra gli utenti che hanno sottoscritto l'impegno proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno assegnati (es.: numero di UB detenuto da ciascun utente), sulla base delle norme contenute negli statuti e/o delle regole e consuetudini che governano l'istituzione. L'inadempienza a tale disposizione comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti da ciascuna misura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda e, a norma del paragrafo 8 della circolare AGEA n.15 del 30 aprile 2008, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollati.

Tuttavia nel caso di contratti di affitto in corso al momento della presentazione della domanda, ma con scadenza durante il periodo quinquennale, il richiedente è tenuto a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

In tale caso, tenuto conto che il nuovo contratto deve essere registrato a termini di legge entro 30 giorni, lo stesso deve essere protocollato nel fascicolo aziendale entro 15 giorni dalla data di registrazione.

La registrazione cumulativa dei contratti di affitto di cui all'art. 17, comma 3 bis del DPR n. 131/1986, è ammissibile se precedente la presentazione della domanda di aiuto. Tuttavia, ai fini del presente avviso, durante il periodo di impegno, per i contratti di affitto stipulati tra il 1° novembre e il 31 dicembre, è consentita la registrazione cumulativa entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Per le misure del presente avviso, i richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) a far data dalla presentazione della domanda e possedere una partita IVA con codice di attività agricolo.

Inoltre i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- essere in possesso di un'azienda con SAU superiore a tre ettari;
- nel caso di aziende zootecniche, possesso di bestiame corrispondente ad un carico non superiore a due UB per ettaro di SAU.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena l'applicazione delle riduzioni o esclusioni previste.

3. Applicabilità retroattiva

Le condizioni di cui al par. 2, sono applicate anche alle domande presentate in forza di precedenti avvisi pubblici afferenti le misure 211 e 212 del PSR per l'Umbria 2007/2013.

Pertanto, eventuali situazioni non concordanti con le disposizioni di cui al suddetto paragrafo devono essere uniformate entro i termini di scadenza previsti dal presente avviso a pena di applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Articolo 4 (impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del premio assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Inoltre, il richiedente è tenuto a compilare lo specifico applicativo integrativo della domanda (di seguito "sezione regionale") relativo agli elementi necessari per l'istruttoria regionale che verrà reso disponibile nel portale regionale (SIAR). Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza dell'obbligo alla prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici minime che hanno determinato l'ammissibilità della domanda (3 ettari), oggetto di impegno, per almeno cinque anni a decorrere dal provvedimento che dà diritto al primo pagamento;
- di essere a conoscenza che devono essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità);
- di essere a conoscenza dell'obbligo di osservare la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale, nonché di predisporre tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori, con riferimento alla normativa esistente, ivi compresa la tutela dell'ambiente esterno, a pena di esclusione dal sostegno come previsto dalla legge regionale n. 5 del 19 marzo 1996;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità fino ai due anni successivi la scadenza del periodo vincolativo quinquennale e dell'obbligo di esibirla in sede di controllo;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A con codice ATECO agricolo;
- di conoscere ed accettare fin d'ora le determinazioni previste dal decreto MiPAAF, del 20 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.R.I. del 27 febbraio 2007 e s. m. e int., le quali stabiliscono che ogni controversia relativa alla validità e interpretazione delle disposizioni previste dall'avviso pubblico nonché alla esecuzione dei procedimenti istruttori correlati alla presente domanda, sono demandate al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa prevista dal medesimo decreto;
- di essere a conoscenza della condizione sospensiva inerente la possibilità di non ammissibilità della domanda di aiuto a causa della mancata accettazione da parte della Commissione UE della rimodulazione approvata dal Comitato di sorveglianza del PSR per l'Umbria 2007/2013 in data 15 dicembre 2010, ovvero della mancata erogazione dell'aiuto da parte di AGEA-OP per assenza di base giuridica di riferimento.

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di aiuto è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;

per le Comunanze Agrarie, Università Agrarie, Enti Pubblici o simili:

- di avere acquisito la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di ciascun utente del pascolo sfruttato in comune, in ordine alla conoscenza dell'obbligo a mantenere l'impegno alla prosecuzione dell'attività agricola svolta sui terreni della comunanza, per almeno cinque anni decorrenti dal primo pagamento dell'indennità;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di ripartire l'indennità tra gli utenti che hanno sottoscritto l'impegno proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno assegnati;

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del regolamento (UE) n. 65/2011 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile scambiare le particelle che hanno determinato l'ammissibilità (SAU minima 3 ettari) e che beneficiano del sostegno, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale applicativa degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (UE) n. 65/2011 in materia di riduzioni ed esclusioni.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono dalla data di approvazione del provvedimento che dà diritto al primo pagamento dell'indennità e hanno una durata di 5 anni.

3. Cause di esonero dagli impegni

Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) 73/2009, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti in sede del primo pagamento nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

Non si procede alla revoca dell'aiuto qualora l'impegno cessi per cause di forza maggiore (art. 47 Reg. 1974/2006).

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, devono essere notificati e documentati dagli interessati all'ARUSIA entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

4. Cambio beneficiario

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione all'ARUSIA. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite da AGEA.

Ai sensi dell'articolo 44 comma 1 del regolamento CE n. 1974/2006, qualora non si verifichi il subentro nell'impegno ovvero il beneficiario non mantenga gli impegni assunti, è tenuto a rimborsare il sostegno sostenuto.

L'aiuto è corrisposto al subentrante che presenta domanda di pagamento per le annualità residue dell'impegno stesso.

In caso di premorienza del beneficiario gli eredi possono effettuare il subentro alle condizioni sopra riportate.

Articolo 5 (Criteri di selezione delle domande)

La graduatoria delle domande ritenute ammissibili è formulata nel rispetto dei seguenti criteri di selezione delle domande:

- priorità assoluta per le aziende con almeno 3 UB e con un carico di bestiame compreso tra 0,15 e 2 UB per ettaro di SAU;
- allo scopo di favorire l'inserimento e la permanenza dei giovani in agricoltura è attribuito un punteggio inversamente proporzionale all'età anagrafica del beneficiario, fino ad un massimo di 30 punti, che vengono assegnati ad un conduttore di azienda con età pari a 18 anni, per poi procedere ad una decurtazione di 0,4 punti per ogni anno di età oltre il diciottesimo. Nel caso in cui il beneficiario sia una società di persone o capitali il punteggio è calcolato sulla base dell'età anagrafica del legale rappresentante. Qualora la società sia rappresentata da due o più legali rappresentanti, è preso in esame il componente di più giovane età;
- come azione positiva per le pari opportunità tra uomo e donna e per favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura sono attribuiti 10 punti ai beneficiari donna. Nel caso in cui il beneficiario sia una società di persone o capitali è preso in esame il genere del legale rappresentante;
- in caso di residenza del titolare o di coadiuvanti o di salariati in azienda è attribuito il seguente punteggio:
 - residenza in azienda del titolare punti 20
 - residenza in azienda di coadiuvanti punti 15
 - residenza in azienda di salariati punti 10
 qualora siano residenti in azienda più figure è consentito l'attribuzione di un solo punteggio, calcolato sulla posizione più favorevole;
- allo scopo di favorire l'incremento del patrimonio zootecnico e/o la conservazione dello stesso è attribuito un punteggio di merito pari ad un punto per ogni UB presente in azienda, fino ad un massimo di 30 punti, per le specie animali di cui all'art. 2.4;
- ai beneficiari che sostengono i progetti integrati aziendali (PIA) attraverso l'adesione ad una o più tra le misure 1.1.1, 1.1.4, 1.3.2, 2.1.4 e 2.1.5 è attribuito un punteggio di 2 punti per l'adesione ad un'altra misura, fino ad un massimo di 10 punti.

A parità di punteggio è data preferenza a domande con maggiore superficie aziendale interessata dalla misura.

Articolo 6 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di aiuto

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it), integrata successivamente della "sezione regionale" nel portale SIAR. La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e non oltre la data del 16 maggio 2011 sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA o presso lo sportello regionale gestito dall'ARUSIA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda e nella "sezione regionale" devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di aiuto a valere sulla stessa misura.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di aiuto

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta completa della "sezione regionale";
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda, se previsti dalla specifica misura;
- c) i documenti relativi ai punteggi attribuiti, se previsti;
- d) copia dell'attestazione rilasciata nella "sezione regionale" dal soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda nel sistema SIAN in ordine ai seguenti elementi:
 - che il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
 - che la domanda di aiuto è completa degli allegati elencati nell'apposita sezione;
 - che il produttore ha firmato la domanda completa della "sezione regionale";
 - la domanda e i relativi allegati sono stati archiviati presso questo Ufficio.

Articolo 7 (Istruttoria delle domande)

1. Domande di aiuto.

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto, a norma della DGR n. 1561/2009, è affidata all'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA). Tale procedimento istruttorio si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande nel formato elettronico;
- b) verifica della ricevibilità e integrazione delle domande.
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile;
- d) approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse;
- e) notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande rilasciate nel portale SIAN e trasferite nel sistema regionale a cura dell'Organismo Pagatore Agea devono essere collegate alle relative "sezioni regionali" rilasciate nel portale regionale (SIAR).

Fase b) - verifica della ricevibilità e integrazione domande.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio sia della domanda nel portale SIAN che della "sezione regionale" nel portale regionale (SIAR), entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso. Costituisce altresì elemento di irricevibilità la mancata compilazione della dichiarazione di cui all'art. 6, par. 2, lett. d), del soggetto che effettua il rilascio della "sezione regionale" nel portale regionale.

Per le domande risultate ricevibili ma incomplete nelle dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, è consentita la loro regolarizzazione mediante apposita correttiva a portale SIAR entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di ARUSIA. Le domande oggetto di correttiva, dovranno essere nuovamente rilasciate a cura del soggetto autorizzato, che rilascerà altresì nuova attestazione a norma dell'art. 6, par. 2, lett. d) nella "sezione regionale" (portale SIAR).

Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica dell'avvenuto rilascio (verificando la presenza della spunta di convalida) nella domanda di aiuto (SIAN) e nella "sezione regionale" (SIAR), di tutte le dichiarazioni inerenti agli elementi di ammissibilità.

Le informazioni relative alle domande di aiuto sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di aiuto presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

Le dichiarazioni di cui alla "sezione regionale", pur dovendosi ritenere attendibili in quanto rilasciate dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del medesimo decreto, devono essere assoggettate alle seguenti verifiche:

- controllo del 100% delle dichiarazioni i cui elementi di verifica sono presenti negli archivi informatizzati dell'amministrazione procedente ovvero di altre pubbliche amministrazioni, mediante controllo incrociato dei dati.
- controllo del 5% delle dichiarazioni non rientranti nel controllo di cui al precedente trattino. Per tali dichiarazioni, viene effettuato il controllo documentale diretto, previa estrazione del campione. Resta inalterata la facoltà del soggetto incaricato dell'istruttoria di procedere ad effettuare controlli diretti sulle dichiarazioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario procedere alle verifiche automatiche correlate a condizioni oggettive direttamente desumibili dalle informazioni presenti in domanda (es: ubicazione aziendale prevalente rispetto alle zonizzazioni per le quali è previsto un punteggio, partecipazione dell'azienda ad un progetto collettivo di area e/o PIA, ecc..).

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio assentito ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

Fase d) - approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista

l'adozione di un provvedimento espresso l'ARUSIA, sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predisporre le graduatorie delle domande ammissibili e di quelle finanziabili per ciascuna azione. Tali graduatorie sono formulate sulla scorta dei punteggi assentiti e delle disponibilità finanziarie assegnate per la specifica annualità. Per le domande escluse è predisposta la declaratoria di inammissibilità.

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del dirigente del competente Servizio ARUSIA e pubblicate nel bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

Al fine di consentire una accelerazione della spesa, l'ARUSIA può formulare le suddette graduatoria di ammissibilità anche anticipatamente all'espletamento dei controlli amministrativi a campione del 5%. In tale caso la concessione degli aiuti ai singoli beneficiari resta subordinata all'effettivo espletamento di tali controlli che in tutti i casi devono avvenire prima dell'erogazione del pagamento (anticipo/saldo).

Fase e) - notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai singoli beneficiari ammessi e a quelli non ammessi per mancanza di disponibilità finanziarie.

Ai richiedenti non ammessi sono comunicate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità e i termini cui è possibile ricorrere (in opposizione o agli organi giurisdizionali).

Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Il richiedente che intende opporre ricorso avverso le decisioni adottate con la determinazione di approvazione della declaratoria di non ammissibilità, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Dirigente del Servizio ARUSIA cui compete l'istruttoria, previo approfondimento istruttorio, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso in opposizione e ne dà comunicazione al ricorrente nel termine di 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

In tutti i casi, indipendentemente dalla presentazione del ricorso in opposizione il termine per la presentazione del ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale è fissato in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

2. Domande di pagamento

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono, in quanto compatibili, le procedure istruttorie previste per le domande di aiuto, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti i contributi pubblici previsti dal PSR dell'Umbria 2007-2013 misura 211 e misura 212 si fa riferimento a quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 26/07/2010 e sue

eventuali successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni regionali in materia di violazioni.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare l'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Procedimento domanda di aiuto)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. e in applicazione delle disposizioni di cui al punto 9 della DGR n.133/2011, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle fasi del procedimento istruttorio sono definite nel sottostante prospetto.

Fase procedimento	Inizio	Termine	Responsabile Procedimento	Atto finale
Verifica ricevibilità e completezza delle domande	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	10 giorni	ARUSIA	Check-list ricevibilità e notifiche integrazione
Integrazione domande incomplete	Dalla data della richiesta di integrazione	30 giorni	CAA o soggetti autorizzati	Nuovo rilascio domanda integrata
Verifica delle condizioni, dei criteri di ammissibilità e degli impegni indicati in domanda, definiti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal bando.	Dalla data di scadenza della presentazione della "sezione regionale"	60 giorni	ARUSIA	Check-list a firma dell'istruttore incaricato
Approvazione graduatoria domande ammissibili, irricevibili, inammissibili e pubblicazione BUR regionale.	Dalla data di conclusione dell'istruttoria	10 giorni	ARUSIA	Determina dirigenziale
Notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate con il suddetto atto.	Dall'approvazione della graduatoria delle domande finanziate	10 giorni	ARUSIA	Nota di comunicazione

La durata delle fasi indicate potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate ed alle risorse disponibili per le diverse fasi istruttorie.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 10 (disposizioni finali)

Le disposizioni previste dal presente avviso devono intendersi sostitutive di precedenti contrarie.

La Giunta Regionale e, per le attribuzioni di competenza, il Responsabile di misura si riservano di sospendere, modificare o integrare il presente bando in qualsiasi momento senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale.

Sezione 2

MISURA 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

Articolo 11 (Area di intervento)

La misura opera nelle zone montane definite ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97, e consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>.

Articolo 12 (Intensità dell'aiuto)

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 37 e all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1698/2005, per le superfici aziendali ricadenti nelle zone montane di cui all'art. 11, l'aiuto è così determinato:

- per le colture annuali o arboree specializzate € 200,00 ad ettaro di SAU
- per altri usi dei terreni diversi da quelli di cui al trattino precedente (es.: pascoli, prati permanenti e altre colture arboree non specializzate) € 120,00 ad ettaro di SAU

Per le superfici destinate ad uno dei due gruppi sopraindicati superiori a 40 ettari e fino ad 80 è riconosciuto un aiuto pari al 60% e, al di sopra degli 80 ettari, pari al 20%.

Per le aziende con superficie a premio superiore a 40 ettari e per le quali vanno applicati entrambi i livelli dell'indennità, prima di applicare la suddetta decrescenza è necessario procedere alla determinazione della media ponderata del premio unitario calcolato in relazione al totale della SAU a premio.

In ogni caso l'indennità non può essere inferiore al limite minimo di € 25 per ettaro di SAU a premio.

La superficie eleggibile ai benefici dell'azione è quella riconosciuta dal sistema GIS mediante la procedura SIAN. Il premio è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

Articolo 13 (Pianificazione finanziaria)

In relazione alla previsione finanziaria di € 7.272.365,00 di quota FEASR prevista dalla DGR n. 133/2011 per il triennio 2011/2013, le risorse disponibili a valere sulla misura 211 per le domande di aiuto relative all'annualità 2011 ammontano ad una quota FEASR non superiore a tale importo, ferma restando l'approvazione da parte della Commissione UE

della rimodulazione finanziaria del PSR per l'Umbria 2007/2013 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 dicembre 2010.

Eventuali economie potranno essere utilizzate per le successive annualità del programma.

Sezione 3

MISURA 212 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali

Articolo 14 (Area di intervento)

La misura opera nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali (diverse dalle zone montane), definite ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 24 del regolamento (CE) n. 950/97, e consultabili all'indirizzo web: <http://psr.regione.umbria.it/canale.asp?id=615>.

Articolo 15 (Intensità dell'aiuto)

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 37 e all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1698/2005, per le superfici aziendali ricadenti nelle zone montane di cui all'art. 11, l'aiuto è così determinato:

- per le colture annuali o arboree specializzate € 100,00 ad ettaro di SAU
- per altri usi dei terreni diversi da quelli di cui al trattino precedente (es.: pascoli, prati permanenti e altre colture arboree non specializzate) € 60,00 ad ettaro di SAU

Per le superfici destinate ad uno dei due gruppi sopraindicati superiori a 40 ettari e fino ad 80 è riconosciuto un aiuto pari al 60% e, al di sopra degli 80 ettari, pari al 20%.

Per le aziende con superficie a premio superiore a 40 ettari e per le quali vanno applicati entrambi i livelli dell'indennità, prima di applicare la suddetta decrescenza è necessario procedere alla determinazione della media ponderata del premio unitario calcolato in relazione al totale della SAU a premio.

In ogni caso l'indennità non può essere inferiore al limite minimo di € 25 per ettaro di SAU a premio.

La superficie eleggibile ai benefici dell'azione è quella riconosciuta dal sistema GIS mediante la procedura SIAN. Il premio è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

Articolo 16 (Pianificazione finanziaria)

In relazione alla previsione finanziaria di € 1.994.622,25 di quota FEASR prevista dalla DGR n. 133/2011 per il triennio 2011/2013, le risorse disponibili a valere sulla misura 212 per le domande di aiuto relative all'annualità 2011 ammontano ad una quota FEASR non superiore a tale importo, ferma restando l'approvazione da parte della Commissione UE della rimodulazione finanziaria del PSR per l'Umbria 2007/2013 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 dicembre 2010.

Eventuali economie potranno essere utilizzate per le successive annualità del programma.